



COMUNE di AMANDOLA
provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 270 del 13-09-19

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO UNITA' DI CATEGORIA C CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE PER GLI ADEMPIMENTI POST SISMA EX ART. 50 BIS D.L. 189/2016. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che il territorio del Comune di Amandola è stato interessato dagli eventi sismici di eccezionale intensità che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017;
- che l'art. 50 bis del D.L. n. 189 del 17.10.2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito in legge 15.12.2016 n. 229 e modificato con il Decreto Legge n. 9 febbraio 2017 n. 8 recita quanto segue:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ulteriori unità di personale, fino ad un massimo di trecentocinquanta, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 52.

2. (omissis).

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

3-bis. *Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili.*

3-ter. *I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche (...).*

- che il punto n. 20 dell'Allegato della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, stabilisce quanto segue:

"all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole: "e non rinnovabili" sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3 (...)."

- che l'art. 1, comma 990, Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. Legge di Bilancio 2019), stabilisce quanto segue:

"il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018";

DATO ATTO che, nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate normative, l'intestato Ente ha provveduto, tra l'altro:

- con Deliberazione di G.C. n. 144 del 11.11.2016 e successiva Determinazione Uff. Pol. Mun. n. 26 del 16.11.2016, a prorogare il contratto a tempo determinato in essere con il sig. Ripani Simone, con scadenza al 15.11.2016, fino al 31.12.2017 (Rep. n. 395 del 16.11.2016), con un ammontare di ore settimanali pari a 36;
- con deliberazione di G.C. n. 189 del 11.12.2017 a prorogare, tra l'altro, il contratto di lavoro a tempo determinato del sig. Ripani Simone dall' 01.01.2018 al 31.12.2018, per un ammontare settimanale di n. 36 ore;

- con deliberazione di G.C. n. 207 del 21.12.2018 a prorogare, tra l'altro, il contratto di lavoro a tempo determinato del sig. Ripani Simone dall'01.01.2019 al 14.09.2019, per un ammontare settimanale di n. 36 ore;

RILEVATO che il predetto contratto è prossimo alla scadenza e che lo stesso non può essere prorogato, avendo raggiunto il limite di durata di trentasei mesi;

VISTO il CCNL del 21.05.2018 e, in particolare, i commi 11 e 12 dell'art. 50, secondo i quali:

“Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le attività stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, è possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma. Tale deroga non può superare i dodici mesi e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all'accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessità di enti di nuova istituzione; c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario; f) progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati; g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale; h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, in deroga alla generale disciplina legale, nei casi di cui al comma 11, l'intervallo tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. Le disposizioni in materia di intervallo tra contratti non trovano applicazione nell'ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali e per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali.”

VISTE:

- la nota trasmessa alla Regione Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione, assunta al Prot. n. 3524 del 09.03.2019, con la quale si è provveduto a richiedere *“l'autorizzazione a procedere alla stipula di un nuovo contratto di lavoro con la medesima dipendente per lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, come previsto dall'art. 50, comma 11, del Ccnl 21 maggio 2018 (...) senza alcuna interruzione, trattandosi di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della Polizia Locale”*;
- la nota trasmessa dalla Regione Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione, assunta al Prot. n. 3844 del 15.03.2019, con la quale la dirigente ha dichiarato che *“il Comune può prorogare il contratto di lavoro con la dipendente derogando al limite dei trentasei mesi”*;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 135 del 02.09.2019, con la quale si è stabilito, tra l'altro:

- di esprimere un atto di indirizzo a favore del rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il sig. Ripani Simone dal 15.09.2019 al 14.09.2020, per gli adempimenti post sisma ai sensi dell'art. 50 bis del decreto legge n. 189/2016;

- di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa l'approvazione del relativo contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato nonché l'assunzione dell'impegno di spesa necessario a tal fine;

VISTO lo schema di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato per gli adempimenti ex art. 50 bis D.L. n. 189/2016, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

RITENUTO dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa a favore del sig. Ripani Simone, la somma complessiva di Euro 31.731,78, come illustrato nella tabella sottostante:

ANNO DI COMPETENZA	CAP. 209 - COD. 11.02-1.01.01.01.006	CAP. 212 - COD. 11.02-1.01.02.01.001	CAP. 213 - COD. 11.02-1.02.01.01.001
2019	6.845,16	1.826,29	581,84
2020	16.628,56	4.436,50	1.413,43

VISTO nello specifico l'art. 184 TUEL che disciplina le liquidazioni della spesa;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 10.04.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio 2019/2021;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 ed in particolare gli artt. 183, 184, 191 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii. che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione, nonché le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese nell'E.L.;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnatogli con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL e dello Statuto comunale, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

RICHIAMATI:

- il decreto legge n. 189 del 17/10/2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" convertito in legge 15/12/2016 n. 229;
- l'ordinanza n. 6 del 28/11/2016 del Commissario straordinario per la ricostruzione, disciplinante le modalità per la ripartizione tra le varie regioni colpite dal sisma delle unità di personale da destinare ai Comuni;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. n. 81 del 15 luglio 2015;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa, quanto segue:

1. **DI DICHIARARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI RINNOVARE** il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il sig. Ripani Simone dal 15.09.2019 al 14.09.2020, per gli adempimenti post sisma ai sensi dell'art. 50 bis del decreto legge n. 189/2016;
3. **DI IMPEGNARE**, a favore del sig. Ripani Simone, la somma complessiva di Euro 31.731,78, come illustrato nella tabella sottostante:

ANNO DI COMPETENZA	CAP. 209 - COD. 11.02-1.01.01.01.006	CAP. 212 - COD. 11.02-1.01.02.01.001	CAP. 213 - COD. 11.02-1.02.01.01.001
2019	6.845,16	1.826,29	581,84
2020	16.628,56	4.436,50	1.413,43

4. **DI RENDERE NOTO** ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la scrivente Dott. Ing. Adolfo Marinangeli;
5. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
6. **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 di approvazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;
7. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4 del TUEL e per provvedere ad emettere il relativo mandato di pagamento;
8. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sull'albo pretorio on-line ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile dell'Ufficio Sisma
Dott. Ing. Adolfo Marinangeli

